

STATUTO

SAN FRANCESCO DI SALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTA' DI CASTELLO PG VIA
CACCIATORI DEL TEVERE 6

Numero REA: PG - 159503

Codice fiscale: 01790280547

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " A "
al n. 8674 di raccolta

Statuto della
"SAN FRANCESCO DI SALES Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Città di Castello, la società cooperativa sociale denominata "SAN FRANCESCO DI SALES Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, ai sensi di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del titolo VI del Codice Civile in quanto compatibili e delle leggi speciali sulle cooperative (tra cui in particolare, Legge 8 novembre 1991 n. 381 relativa alla disciplina delle cooperative sociali, Legge 31 gennaio 1992 n. 59 di riforma della cooperazione, Legge 3 Aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore), nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, su delibera dell'Organo amministrativo, può aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, a primari organismi nazionali rappresentativi del movimento cooperativistico italiano, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, o di servizio.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

Lo scopo sociale e mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, e con la prestazione della propria attività lavorativa, è quello di ottenere continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, nel perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) della L. 381/91.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale e quello di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della L. 142/2001.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci operatori.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, e nel rispetto dei principi mutualistici, si prefigge quale oggetto sociale di:

- a) organizzare e gestire strutture scolastiche ed educative di ogni ordine e grado;
- b) organizzare e gestire doposcuola e soggiorni estivi o invernali per ragazzi e promuovere ogni genere di attività parascolastiche (stabilendo all'uopo legami e collegamenti esterni con la cittadinanza e le più diverse realtà sociali);
- c) gestire centri sociali, culturali, consultori familiari, asili nido, ostelli, case di cura, centri medico-psico-pedagogici;
- d) adoperarsi per il collegamento del mondo dello studio con quello del lavoro, al fine di consentire agli studenti pratiche professionali, favorendo così il loro inserimento nei vari settori dell'economia e del lavoro, anche attraverso specifici corsi professionali;
- e) garantire assistenza agli anziani, all'infanzia, ai portatori di handicap, agli emarginati in generale sia in appositi centri che a domicilio;
- f) ogni altra attività scolastico-educativa che possa dunque garantire il lavoro ai propri soci e che si fondi sempre sui principi e valori cristiani nel rispetto della propria libertà e della libertà altrui.

Nel complesso delle proprie attività, la Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque al-

tra attività connessa, affine o integrativa a quelle sopra elencate, o volta a fornire la più ampia partecipazione alle iniziative della Cooperativa stessa; in particolare le attività di commercio dei beni e servizi derivanti dalle iniziative di cui sopra o ad esse preliminari e/o complementari, e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, quali, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

1. concorrere ad aste pubbliche o private, a licitazioni e trattative private;
2. istituire o gestire uffici, cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
3. obbligarsi tramite convenzione con lo Stato, altri Enti Pubblici o privati, per la gestione di quanto sopra previsto, e ricevere contributi dagli stessi;
4. provvedere per conto dei soci all'acquisto di libri di testo, di altro materiale o documentazione, nonché di sussidi didattici scritti, audiovisivi e multimediali in genere;
5. favorire iniziative quali conferenze, seminari, "stages" e quant'altro in grado di favorire lo sviluppo delle attività realizzate, nonché la partecipazione delle famiglie alle finalità solidaristiche e culturali della cooperazione sociale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe, attinenti e comunque accessorie alla attività sociale; in ogni caso l'eventuale assunzione di partecipazioni non avrà carattere prevalente e sarà effettuata in funzione strumentale all'oggetto sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; potrà inoltre emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e ricorrere ad ogni altro strumento finanziario previsti dal Titolo IV del presente statuto.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies Cod.Civ.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Soci operatori

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che siano in possesso di titolo di studio che consenta, secondo la legislazione italiana in materia, l'esercizio di attività didattiche od educative e che per proprie professionalità, capacità, arte o mestiere, possano soddisfare gli scopi sociali previsti nel precedente art. 3, e che abbiano maturato o intendano acquisire una specifica capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

La società può ammettere, nel numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, persone fisiche che parteciperanno alle attività quali soci volontari.

Possono inoltre essere ammessi quali soci sovventori coloro i quali, ai sensi della L. 59/1992 ed eventuali norme integrative e modificative, partecipano a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a

Mario Cusadrowli

Alf. B...

quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa; a tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quelle previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio speciale ha diritto di partecipare alle assemblee, ma non può rappresentare in assemblea i soci operatori ordinari; esercita inoltre il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, non può essere eletto nell'Organo amministrativo della Cooperativa, né computato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 2545-bis Cod.Civ.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto; il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto. Statuto, anche per:

- a) l'inosservanza dei doveri alla formazione;
- b) reiterate assenze alle assemblee sociali e ai momenti di vita partecipativa previsti dalla Cooperativa.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo il disposto dell'art. 13.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle speci-

che competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;

d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la categoria di soci cui intende essere iscritto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, ricorrendone le condizioni di legge, devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione -anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente art. 6- determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2 Cod.Civ. e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci nella sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

a.1) delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;

a.2) della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

a.3) del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci cooperatori sono inoltre obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e di lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

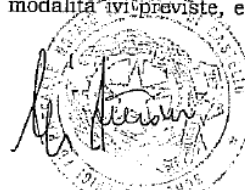
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 - Diritti dei soci

Ai soci spettano i diritti di cui agli artt. 2422 (Diritto d'ispezione dei libri sociali) e 2545-bis (Diritti dei soci) Cod.Civ. secondo le norme e le modalità ivi previste, e salvo quanto indicato al precedente art. 6.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

Refano Cuadrado



La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) il cui rapporto di lavoro sia cessato per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- l) il cui rapporto di lavoro subordinato sia cessato per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

L'esclusione, che comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro, diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi art. 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo art.17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa entro 6 mesi dalla data del decesso; in difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 Cod.Civ..

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione a norma dell'art. 13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 - Strumenti finanziari

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod.Civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della L. 59/1992, nonché i possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa di cui agli art. 5 e 6 della stessa legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 Cod.Civ., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 Cod.Civ. e dell'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del Cod. Civ.

In tali casi, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 Cod.Civ.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli art. 2363 e seguenti Cod.Civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV

RISTORNI

Art. 17 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può, su proposta dell'organo amministrativo, deliberare in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via di massima - debbono considerare:

- a) ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno
- b) qualifica/ professionalità

Stefano Quattroroli



- c) compensi erogati
- d) tempo di permanenza
- e) tipologia del rapporto di lavoro

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 16;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 Cod.Civ., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 59/1992, nella misura ivi prevista;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 59/1992;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) a remunerazione degli strumenti finanziari, ancorché privi di diritti di amministrazione, di cui al precedente art. 16;
- g) un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 18.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla ri-

valutazione e remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento di eventuali altre riserve divisibili non in contrasto con i requisiti della mutualità prevalente.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la imputazione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, se istituito;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, o la deliberazione di revoca della stessa.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis Cod.Civ..

Art. 22 - Assemblee

L'organo amministrativo convoca le assemblee mediante avviso contenente ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso è inviato a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, o con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, da parte di ciascun avente diritto, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Pur in mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascun intervenuto può opporsi alla discussione di argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente art. 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 24 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'art. 6 del presente statuto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, volontario o sovventore, che non sia amministratore o sindaco ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può

Stefano Cusani

[Firma illeggibile]



rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 - Amministrazione

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei suoi membri sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze, e la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato apposito Regolamento che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori; esso può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5, Cod.Civ. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di rilevanti partecipazioni in altre società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-

zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies Cod.Civ. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del consiglio, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 Cod.Civ..

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 28 - Organo di controllo

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci ne ravvisino l'opportunità, la cooperativa nomina un organo di controllo.

L'organo di controllo è costituito alternativamente, su decisione dei soci da adottare in sede di nomina, da un sindaco unico oppure da un collegio sindacale.

L'organo di controllo così nominato vigila sull'osservanza della legge e delle norme di funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita altresì la revisione legale dei conti, salvo che per particolari disposizioni di legge sia nominato all'uopo un revisore.

Quando l'organo di controllo esercita la revisione legale tutti i suoi membri devono essere muniti dei requisiti di legge.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere munito dei requisiti di legge all'uopo prescritti.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile previste per le società a responsabilità limitata.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

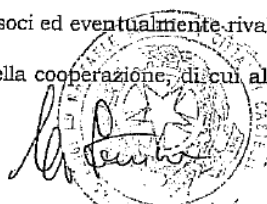
Art. 30 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutata a norma del precedente art. 23, lett. c);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.

Stefano Quadrolini



11 della L. 59/2001.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Stefano Quadrozzi

